

CONVENZIONE

TRA L'ASSOCIAZIONE RISO ITALIANO SOLIDALE (R.I.SO.) E L'AZIENDA AGRICOLA MARIA DI ROVASENDA BIANDRATE

Tra l'Associazione "**RISO ITALIANO SOLIDALE**", siglabile R.I.SO. costituita a Vercelli in data 8 giugno 2007 presso lo studio del notaio Minieri, con sede in Rovasenda (VC) cascina Teglio, C.F.:94029470021, nella persona del presidente Silvano Rubinetto, nato a Carignano (TO) il 3 agosto 1947, residente a Rovasenda (VC) in piazza Libertà n. 6B C.F.:RBN SVN 47M03 B777X;

E l'azienda agricola **Maria Di Rovasenda Biandrate**, costituita a Vercelli in data 1 giugno 1995, con sede a Rovasenda (VC) Cascina Teglio, P. I.V.A. n. 01830060024, iscritta alla Camera di Commercio con il numero 0169 338, nella persona della titolare Maria Di Rovasenda Biandrate nata a Genova il giorno 1 marzo 1955, residente a Rovasenda (VC) in Cascina Teglio, C.F.: DRV MRA 55C41 D969C:

SI CONVIENE E STIPULA

1) L'Azienda Agricola si impegna con l'Associazione a programmare e curare con le competenze agronomiche ed agrarie di cui dispone lo svolgimento delle attività produttive per cui è costituita e quindi delle attività di coltivazione/produzione e commercializzazione del riso e di altri prodotti agricoli eventualmente ottenuti.

Le attività di cui si tratta, comprensive della cura degli aspetti finanziari della gestione, saranno prestate dall'Azienda a titolo gratuito.

2) L'Azienda Agricola impiegherà per lo svolgimento dei lavori agricoli i mezzi e le attrezzature di cui dispone, che potranno, per decisione dell'Associazione, essere integrate o implementate nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 6)

3) L'Associazione fornisce all'Azienda, con i suoi volontari, la manodopera occorrente per lo svolgimento delle attività di coltivazione. **Nessun rapporto di lavoro neppure atipico si instaurerà tra l'Azienda e i volontari** messi a disposizione dell'Associazione.

4) I volontari che collaboreranno nella conduzione del fondo dell'Azienda saranno assicurati contro gli infortuni dalla stessa Azienda che impiega il loro lavoro e lo coordina sotto il profilo tecnico produttivo.

5) Secondo le indicazioni ricevute dall'Associazione, l'Azienda devolgerà una quota di regola pari ad almeno il 70 per cento dell'utile annuo totale ad associazioni ONLUS, fondazioni o istituzioni similari che siano regolarmente iscritte ai registri regionali del volontariato ed operino nel settore dell'aiuto al Terzo Mondo e a popolazioni in particolari condizioni di svantaggio.. La scelta dei progetti di aiuto da finanziare è attribuita esclusivamente all'Associazione, alle cui indicazioni l'azienda è tenuta ad attenersi.

L'Associazione potrà anche disporre affinché l'Azienda, utilizzando "fatture omaggio" devolva direttamente i prodotti anziché il ricavato della loro vendita.

L'Azienda effettuerà il versamento/i versamenti negli importi e nei tempi indicati dall'Associazione mediante bonifico bancario o assegno intestato o c/c postale o con

altre modalità che lascino comunque traccia e siano facilmente verificabili da parte dei soci o degli interessati che ne facciano richiesta.

6) L'Associazione potrà disporre affinché una somma di regola non superiore al 30 per cento dell'utile annuo totale sia accantonato dall'Azienda per l'anticipo delle spese della campagna agraria successiva o, previo consenso dell'Associazione, per l'acquisto di nuove attrezzature o comunque per interventi volti a conservare una buona capacità produttiva.

7) In caso di scioglimento dell'Associazione tutta la somma esistente sul conto bancario dell'Azienda pagati tutte le spese della gestione nonché il ricavato della vendita di prodotti eventualmente ancora nel magazzino dell'Azienda e delle attrezzature acquistate dopo la sottoscrizione della presente convenzione saranno devoluti come deciso in sede di deliberazione di scioglimento o, in mancanza di tale indicazione, in modo coerente con gli scopi dell'Associazione.

8) L'Azienda provvederà quando necessario all'anticipo delle spese per la campagna agraria e successivamente alla vendita dei prodotti ottenuti.

Entro il mese successivo a quello di definizione del suo bilancio ai fini fiscali (denuncia dei redditi) l'Azienda presenterà all'Associazione un bilancio dettagliato documentato da pezze giustificative fiscalmente valide.

Il risultato di esercizio dell'Azienda sarà calcolato secondo le disposizioni fiscali e quanto stabilito dall'articolo 3.3 dello Statuto dell'Associazione.

9) La presente convenzione viene stipulata per anni tre e può essere prorogata di tre anni in tre anni oppure anche di anno in anno, di comune accordo.

10) In caso di impossibilità sopravvenuta per l'Azienda di proseguire nella sua attività saranno tra la stessa e il Comitato Direttivo dell'Associazione assunte le intese indispensabili per la definizione dei rapporti in corso, nel rispetto dei principi ai quali è ispirata la presente convenzione.

11) Per quanto non previsto in questa convenzione si fa riferimento al Codice civile e alle altre norme vigenti interpretati per quanto possibile alla luce dello Statuto della Associazione.

Rovasenda lì 20 giugno 2007

Silvano Rubinetto

Maria Di Rovasenda Biandrate